

LA GIUNTA REGIONALE

- vista la legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale);
- vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
- vista la legge 4 aprile 2001, n. 154 (Misure contro la violenza nelle relazioni familiari);
- visto il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 95;
- visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 e, in particolare, l'art. 5 concernente l'adozione di un "Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica" e l'art. 5-bis "Azioni per i centri antiviolenza e le case rifugio";
- richiamata la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, cosiddetta "Convenzione di Istanbul", ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77;
- richiamato il Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023), presentato in Consiglio dei ministri il 18 novembre 2021, previo parere espresso dalla Conferenza Unificata in data 3 novembre 2021;
- richiamata l'Intesa del 14 settembre 2022 (rep atti. n. 146/CU) ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali, di modifica dell'Intesa n. 146/CU del 27 novembre 2014, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio e, in particolare:
 - l'articolo 8, comma 1, secondo cui le Case Rifugio sono "strutture dedicate a indirizzo riservato o segreto, che ospitano a titolo gratuito le donne e le/i loro figlie/i minori che si trovano in situazioni di violenza e che necessitano di allontanarsi per questioni di sicurezza dalla loro abitazione usuale, garantendo loro protezione indipendentemente dal luogo di residenza e dalla cittadinanza o dal fatto di avere o meno denunciato i maltrattamenti alle autorità preposte. Le case rifugio sono strutture dedicate a bassa intensità assistenziale soggette ad autorizzazione al funzionamento secondo le procedure previste dalle normative regionali [...]";
 - l'articolo 9 che declina i requisiti strutturali ed organizzativi della Casa Rifugio;
 - l'articolo 10 che stabilisce le caratteristiche del personale che opera all'interno della Casa Rifugio;
 - l'articolo 11 che definisce i servizi minimi che devono essere garantiti dalla Casa Rifugio;
 - l'articolo 12 che definisce il flusso informativo nell'ambito dell'attività di raccolta dati svolta dalla Casa Rifugio;
 - l'articolo 13 che individua gli obblighi per le Case Rifugio destinatarie di finanziamenti pubblici;
 - l'articolo 15, comma 2, in base al quale alle Case Rifugio presenti negli elenchi/Albi regionali alla data dell'Intesa è concesso un periodo transitorio di 18 mesi per l'adeguamento ai requisiti dalla medesima stabiliti e, con riferimento a quelli strutturali,

un periodo transitorio di tre anni dall'adozione dell'Intesa per il completamento delle procedure di autorizzazione al funzionamento di cui al comma 1 dell'art. 8;

- richiamata l'Intesa del 25 gennaio 2024 (rep. atti n. 15/CU) ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali, che modifica l'articolo 15, comma 2, dell'Intesa Rep. Atti n. 146/CU del 14 settembre 2022, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, estendendo il periodo transitorio per l'adeguamento ai requisiti da parte delle Case Rifugio da 18 a 36 mesi;
- vista la legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione) e in particolare l'art. 38 "Realizzazione di strutture e accreditamento";
- vista la legge regionale 25 febbraio 2013, n. 4 (Interventi di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere e misure di sostegno alle donne vittime di violenza di genere) e in particolare:
 - l'articolo 1, comma 2, ai sensi del quale per violenza di genere, ai fini della legge, "si intende qualsiasi forma, diretta o indiretta, e qualsiasi grado di violenza sessuale, fisica, psicologica ed economica, di minaccia di violenza, di molestie, di stalking e di persecuzione rivolte contro le persone in ragione della loro identità di genere, indipendentemente dall'orientamento politico, religioso, sessuale o dall'etnia delle persone coinvolte, vittime o artefici della violenza";
 - l'articolo 2, comma 1, secondo cui la Regione "assicura alle donne che subiscono violenza di genere il diritto ad un sostegno per consentire loro di recuperare e rafforzare la propria autonomia, materiale e psicologica, la propria integrità fisica e la propria dignità" (lettera c) e "garantisce accoglienza, protezione, solidarietà, sostegno e soccorso a tutte le donne vittime di violenza di genere, indipendentemente dalla loro cittadinanza, nonché ai loro figli, minori o diversamente abili" (lettera d);
 - l'articolo 2, comma 3, secondo cui la Regione "garantisce i fondi necessari per il funzionamento del servizio di prima accoglienza per donne sole o con figli minori, maltrattate o in situazione di emergenza notturna, di cui all'articolo 7, per assicurare un primo sostegno finalizzato al superamento del disagio";
 - l'articolo 7, comma 1, che declina le attività del servizio di prima accoglienza per donne maltrattate;
 - l'articolo 7, comma 3, in cui si definisce che la struttura competente verifica l'andamento e la funzionalità del servizio di prima accoglienza per donne maltrattate e l'efficacia delle iniziative intraprese;
 - l'articolo 10 che prevede che i finanziamenti concessi ai sensi della legge regionale sono cumulabili con quelli previsti dalla normativa europea, statale e regionale per le medesime finalità;
- richiamata la deliberazione del Consiglio regionale n. 2336/XVI del 16 aprile 2023 concernente l'approvazione del Piano triennale degli interventi contro la violenza di genere per il periodo 2023-2025, ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 4/2013;
- richiamata la propria deliberazione n. 167 in data 15 febbraio 2019 ad oggetto "Approvazione, ai sensi della l.r. 5/2000, di nuove disposizioni in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività, nonché di accreditamento in ambito sanitario e sociale. Sostituzione degli allegati alle DGR 1108/2016 e 1671/2017" che definisce le modalità e i termini del procedimento amministrativo per la realizzazione e l'apertura di strutture e l'esercizio di attività in ambito sanitario, socio-sanitario, socio-assistenziale e socioeducativo, ai sensi dell'articolo 38 della l.r. 5/2000;

- considerato che la soprarichiamata Intesa del 14 settembre 2022 (rep atti. n. 146/CU) prevede all'articolo 8 che le case rifugio sono strutture dedicate a bassa intensità assistenziale soggette ad autorizzazione al funzionamento secondo le procedure previste dalle normative regionali e possono essere di tre tipologie, in relazione al livello di rischio ed alla fase del percorso di fuoriuscita:
 - per la pronta emergenza, in collaborazione con il Centro Antiviolenza (CAV) di riferimento territoriale;
 - per la protezione delle donne ed eventuali loro figli e figlie laddove ricorrano motivi di sicurezza (protezione di primo livello), in collaborazione con il CAV di riferimento territoriale;
 - per l'accompagnamento verso la semiautonomia (protezione di secondo livello) in collaborazione con il CAV di riferimento territoriale.
- preso atto che la normativa regionale di riferimento per l'autorizzazione è costituita dalla l.r. 5/2000 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 167 in data 15 febbraio 2019;
- considerato che, ai fini della sottoposizione della casa rifugio al regime autorizzatorio previsto dalla normativa regionale sopra citata e come previsto dalla sopracitata Intesa, risulta necessario definirne preliminarmente i requisiti minimi organizzativi e strutturali, conformi alle indicazioni nazionali;
- ritenuto, altresì necessario, secondo quanto rilevato dalla Struttura regionale di riferimento, prevedere al contempo:
 - l'istituzione dell'elenco regionale delle case rifugio operanti sul territorio regionale che hanno ottenuto l'autorizzazione al funzionamento ai sensi delle normative regionali di riferimento e che rispondono ai sopracitati requisiti minimi organizzativi e strutturali declinati a livello nazionale, al fine di mappare la loro presenza, tenuto anche conto della possibilità di aggiornare detto elenco sulla base dell'apertura e/o della chiusura delle case rifugio, siano esse pubbliche, private o a gestione mista;
 - la definizione delle modalità di iscrizione e gli adempimenti necessari in capo ai soggetti interessati al fine dell'iscrizione nel sopracitato elenco regionale o della cancellazione dallo stesso;
- considerato che la definizione dei requisiti minimi organizzativi e strutturali inerenti all'organizzazione e al funzionamento della casa rifugio è funzionale anche all'istituzione dell'elenco regionale delle case rifugio di cui sopra e che occorre quindi recepire sia l'Intesa del 14 settembre 2022 (rep atti. n. 146/CU), che quella del 25 gennaio 2024 (rep. atti n. 15/CU) soprarichiamate e considerato altresì che, come rappresentato dai competenti uffici, si rende necessario adattare l'applicabilità di tali requisiti alla realtà operativa del territorio regionale;
- precisato, come rappresentato dagli uffici competenti che a fronte delle difficoltà applicative riscontrate nei primi 18 mesi di attuazione dell'Intesa del 14 settembre 2022 (rep atti. n. 146/CU), da parte delle diverse Regioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha formalizzato la richiesta di rivedere i requisiti minimi delle case rifugio, oltre che dei centri antiviolenza e dei centri per uomini autori di violenza, disciplinati dalle diverse Intese (nota 24/06/CU11/C8 del 25/01/2024);
- rilevato che, per quanto concerne la Regione Autonoma Valle d'Aosta, la Struttura regionale di riferimento ha anche provveduto a rappresentare le rilevazioni inerenti alle difficoltà applicative sia al Dipartimento Pari Opportunità (con le note prot. n. 26305/ass del 21/07/2023 - n. 30396/ass del 31/08/2023 – n. 19455/ass del 11/06/2024) che al Coordinamento tecnico della Commissione politiche sociali e direttamente al Coordinatore tecnico della Commissione medesima;

- rappresentato che, con riferimento alle difficoltà applicative correlate alle caratteristiche della realtà operativa del territorio regionale, la Struttura regionale competente ha rilevato che quanto definito al comma 4 dell'articolo 8 che prevede l'esclusione della possibilità di fare ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'articolo 89 del Decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50 e/o ad altre forme di cessione dei requisiti può risultare applicabile solo a partire dall'entrata in vigore dell'Intesa medesima datata 14 settembre 2022, la quale pertanto non può avere effetti retroattivi sui contratti stipulati a seguito di procedure di gara avviate prima dell'entrata in vigore della stessa;
- rilevato pertanto opportuno, su proposta della Struttura regionale di riferimento, procedere al recepimento di quanto disciplinato dall'Intesa del 14 settembre 2022 (rep atti. n. 146/CU) e dall'Intesa del 25 gennaio 2024 (rep. atti n. 15/CU), adattandone alcuni aspetti alle esigenze della realtà operativa regionale così come sopra esposto;
- richiamata la propria deliberazione n. 1558 in data 28 dicembre 2023, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative, come da ultimo adeguati con deliberazione della Giunta regionale n. 296 in data 25 marzo 2024;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dalla Dirigente della Struttura servizi alla persona, alla famiglia e disagio abitativo dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali Carlo Marzi;
- a unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di recepire l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali di modifica dell'Intesa n. 146/CU del 27 novembre 2014, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, del 14 settembre 2022 (rep atti. n. 146/CU) e l'Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, di modifica dell'Intesa rep. atti n. 146/CU del 14 settembre 2022, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio, del 25 gennaio 2024 (rep. atti n. 15/CU);
- 2) di approvare pertanto i requisiti minimi strutturali e organizzativi della casa rifugio adattandone alcuni aspetti alle esigenze della realtà operativa regionale come da allegato A alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) di istituire l'elenco regionale delle case rifugio operanti sul territorio regionale autorizzate al funzionamento che rispondono ai sopracitati requisiti al fine di mappare la presenza di tali servizi, tenuto anche conto della possibilità di aggiornare detto elenco sulla base dell'apertura e/o della chiusura delle case rifugio, siano esse pubbliche, private o a gestione mista;
- 4) di definire le modalità di iscrizione e gli adempimenti necessari in capo ai soggetti interessati per effettuare l'iscrizione nel sopracitato elenco regionale come da allegato B alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 5) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali la realizzazione di ulteriori adempimenti che si rendessero necessari relativamente all'applicazione della presente deliberazione;
- 6) di dare atto che la presente deliberazione di Giunta regionale non comporta oneri a carico del bilancio regionale.